



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 25.2018

Seregno, 25 settembre 2018

NOTIZIE IN BREVE SETTEMBRE 2018

Definizione agevolata cartelle: 1° ottobre scadenza

Il 1° ottobre è il termine ultimo entro il quale effettuare il pagamento della quinta e ultima rata della rottamazione prevista dal DL n. 193/2016, e della seconda rata della rottamazione bis (DL n. 148/2017). La scadenza è fissata al 30 settembre che però cade di domenica e, quindi, come previsto dalla legge, il termine per il pagamento è spostato al primo giorno lavorativo successivo, ossia a lunedì 1° ottobre.

Iva assolta all'estero: entro il 30 settembre le istanze di rimborso

Entro il 30/09/2018 va presentata richiesta telematica per l'istanza di rimborso dell'Iva assolta negli altri paesi UE dagli operatori residenti. L'istanza viene elaborata dal centro operativo di Pescara ed inoltrata all'amministrazione finanziaria competente del paese UE.

730: si può rimediare agli errori entro il 25 ottobre

I contribuenti che si sono accorti di avere fatto errori nella compilazione del modello 730/2018 possono rimediare entro il prossimo 25 ottobre. Si tratterà di presentare un nuovo modello "a favore" agli intermediari incaricati. Diversamente potranno presentare entro il 31 dicembre 2018 il modello Redditi Pf 2018.

Comunicazioni all'ENEA per le ristrutturazioni edilizie 2018

La legge di Bilancio 2018 (205/2017, articolo 1, comma 3) prevede che chi usufruisce del bonus per ristrutturazioni edilizie (50%), dovrà inviare all'Enea per lavori conclusi nel 2018 alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all'Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione.

Per gli interventi già ultimati il termine dei 90 giorni decorrerà dalla data di messa online del portale. I dettagli operativi, modulistica compresa, saranno definiti e pubblicati solo con l'apertura del sito.

Le comunicazioni dovrebbero far riferimento unicamente agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 16 bis lett. h) DPR 917/1986.

L'ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento sulla tipologia di interventi per i quali occorre procedere alla comunicazione, le informazioni e i dati che devono essere trasmessi, le modalità e le relative tempistiche da rispettare.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Credito d'imposta pubblicità

Dal 22 settembre scorso, e fino al prossimo 22 ottobre, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, destinatari dell'agevolazione introdotta dall'articolo 57-bis del DL 50/2017, che hanno effettuato, o intendono effettuare nel 2018, investimenti pubblicitari incrementali, possono presentare la comunicazione per fruire dello sconto fiscale. Entro gli stessi termini va inviata anche la dichiarazione sostitutiva, riguardante gli investimenti effettuati nel 2017.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, a seguito dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, ritiene un requisito essenziale per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali avere effettuato tali investimenti anche nei periodi precedenti rispetto a quello oggetto dell'agevolazione. Pertanto, le imprese che non hanno sostenuto costi pubblicitari agevolabili nel 2016 non possono chiedere il contributo per il 2017; analogamente, le attività che non hanno sostenuto costi agevolabili nel 2017 non possono fruire del contributo per il 2018. Accesso agli atti della Banca d'Italia Il Sole 24Ore 14.09.2018 p. 21

Intrastat: superamento delle soglie nel trimestre

Anche in seguito alle novità introdotte dal 1° gennaio 2018 in materia di Intrastat, è bene monitorare l'eventuale superamento dei limiti per valutare la corretta periodicità e le modalità di compilazione dei modelli. In caso di superamento nel corso di un trimestre 2018, delle soglie riferite alle cessioni di beni o servizi resi (€ 50.000): ai fini fiscali, come già in passato, si presenta un Intrastat trimestrale che contiene tutte le operazioni dei mesi precedenti del trimestre. L'Intrastat mensile si presenta in relazione alle operazioni del mese successivo al quello del superamento.

Ai fini statistici, la parte statistica andrà compilata per la prima volta in relazione al mese successivo a quello in cui si è superata la soglia per gli acquisti di beni o servizi ricevuti (rispettivamente € 200.000 e € 100.000). L'Intrastat mensile si presenta in relazione alle operazioni del mese successivo al quello del superamento.

Agenzia delle entrate: chiarimenti sugli errori di competenza soggetti Ires

In relazione alla regolarizzazione di errori di competenza commessi in esercizi pregressi dai soggetti Ires, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: dal punto di vista civilistico si può stornare il componente patrimoniale correlato all'errore, dal punto di vista fiscale bisogna tenere conto della annotazione nel conto economico dell'esercizio di competenza. Rimane poi l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa sul periodo d'imposta, che dovrà essere effettuato con le modalità introdotte dal DL 193/2016. Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa per le società di capitali, perchè, in presenza di "errore rilevante", evita un nuovo deposito del bilancio: sarà sufficiente, infatti, modificare il saldo patrimoniale iniziale, indicando in nota integrativa i motivi della rettificata.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Studio Commercialista Associato Contrino